

*Comune di Castelnuovo del Garda  
Provincia di Verona*

\*\*\*\*\*

***REGOLAMENTO COMUNALE  
DISCIPLINANTE LA DETENZIONE LA  
PRESENZA E LA TUTELA DEI CANI E  
DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE SUL  
TERRITORIO COMUNALE.***



**REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA DETENZIONE, LA  
PRESENZA E LA TUTELA DEI CANI E DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE  
SUL TERRITORIO COMUNALE**

**Testo approvato dalla commissione consiliare nella seduta del 21.11.2006**

*Deliberazione di Consiglio Comunale n° 95 del 28.11.2006, esecutiva*

## **INDICE**

**Art. 1 Oggetto del regolamento**

**Art. 2 Custodia**

**Art. 3 Tutela del patrimonio pubblico**

**Art. 4 Ambito d'applicazione e definizioni**

**Art. 5 Competenze del sindaco**

**Art. 6 Iscrizione anagrafe canina**

**Art. 7 Cessione-Morte-Smarrimento**

**Art. 8 Raccolta delle deiezioni solide**

**Art. 9 Museruole e guinzagli**

**Art. 10 Aree Riservate**

**Art. 11 Detenzione dei cani all'interno di cortili e di giardini privati**

**Art. 12 Maltrattamento**

**Art. 13 Divieto di Accattonaggio**

**Art. 14 Divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio**

**Art. 15 Trasporto**

**Art. 16 Particolari situazioni**

**Art. 17 Tutela dall'aggressività esaltata dei cani**

**Art. 18 Animali d'affezione**

**Art. 19 Normativa di rinvio**

**Art. 20 Norme transitorie**

**Art. 21 Sanzioni**

**Art. 22 Entrata in vigore**

\*\*\*\*\*

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento detta norme finalizzate a tutelare e promuovere la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e degli animali d'affezione in genere nonché prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina e degli animali d'affezione in genere, dimoranti stabilmente o temporaneamente nel territorio del Comune di Castelnuovo d/Garda, vigilando, a mezzo degli organi competenti, sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.

### **Art. 2 — Custodia**

1. Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua custodia, dei danni cagionati dall'animale e dovrà curare che non circoli libero e vagante nel territorio comunale.

2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua educazione, della sua salute psico-fisica, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

3. Ai sensi del presente Regolamento si definisce come detentore la persona fisica che ha registrato l'animale ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 3 — Tutela del patrimonio pubblico**

1. E' fatto obbligo ai detentori, anche per conto di eventuali occasionali accompagnatori, di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile, di proprietà pubblica.
2. Il Comune si riserva l'eventuale esercizio dell'azione risarcitoria per i danni cagionati.

### **Art. 4 - Ambito d' applicazione e definizioni**

1. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, spiagge, salva diversa esplicita indicazione, dell'intero territorio comunale.

Alcune norme del presente Regolamento si applicano anche nelle aree private, come meglio specificato nell' art. 11.

2. Sono esclusi dalla applicazione del presente regolamento i cani in dotazione alle forze armate ed alle forze di polizia, della Protezione Civile ed altri Corpi paramilitari, quando sono utilizzati per servizio.

3. Viene considerato animale d'affezione o da compagnia ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione.

### **Art. 5 – Competenze del Sindaco**

1. Al Sindaco spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e della norme relative alla protezione degli animali nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

### **Art. 6 – Iscrizione Anagrafe Canina**

1. Chiunque posseda un cane è obbligato ad iscriverlo all'anagrafe canina, istituita presso ogni Unità locale socio-sanitaria, entro i primi tre mesi di vita o, entro 30 (trenta) giorni dopo essere stati raccolti, se randagi.
2. I cani verranno identificati tramite l'applicazione di un unico microchip, la cui apposizione potrà essere effettuata esclusivamente da medici veterinari delle Aziende ULSS territorialmente competenti o liberi professionisti autorizzati.

### **Art. 7– Cessione – Morte – Smarrimento.**

1. I detentori dei cani sono tenuti a segnalare al servizio Veterinario territorialmente competente, entro quindici giorni, la cessione definitiva, la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambiamento di residenza.

2. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato, anche a mezzo fax o e-mail, entro ventiquattro ore dalla scomparsa, al Corpo di Polizia Locale di Castelnuovo d/Garda.

Solo compiendo la segnalazione di cui sopra, prima che il cane venga catturato, il detentore del cane potrà beneficiare dell' istituto del caso fortuito che esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per avere lasciato vagare l'animale. E' fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell' arco di due anni per il medesimo cane, è applicabile la fattispecie prevista dall'art.672 c.p. (malgoverno di animali). Rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

3. La mancata denuncia dello smarrimento renderà il detentore responsabile dell'abbandono.

4. In caso di ritrovamento di un cane di cui era stato denunciato lo smarrimento, si avrà cura di informare gli Uffici preventivamente avvisati (ULSS – Polizia Locale etc.).
5. Presso il Comando della Polizia Locale viene tenuto un registro ove vengono annotate tutte le segnalazioni di smarrimento per facilitare l'individuazione dei proprietari in caso di ritrovamento.
6. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata al Corpo di Polizia Locale del Comune. In caso di cattura di cani vaganti, regolarmente tatuati o dotati di microchip, l'Ufficio provvederà all'individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale.
7. I cani non tatuati, e/o privi di microchip, ritrovati vaganti o reclamati per la restituzione dal detentore devono essere inseriti nell'Anagrafe canina regionale a spese del detentore medesimo, fatte salve le sanzioni previste per la mancata registrazione all'Anagrafe canina.
8. Le spese di cattura e custodia del cane, nonché quelle inerenti ad eventuali cure, sono a carico del detentore.

#### **Art. 8 - Raccolta delle deiezioni solide**

1. A tutti i detentori o accompagnatori di cani è fatto obbligo, nella conduzione degli stessi sulle aree di cui all'art. 4 comma 1, ed in particolare su marciapiedi e sedi stradali di:
  - a) munirsi di apposita paletta e/o sacchetto o prodotto similare per l'eventuale raccolta delle feci depositate dagli animali;
  - b) provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso della suddetta attrezzatura;
  - c) depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti.
2. Gli organi di vigilanza possono richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura, come sopra indicata, agli accompagnatori degli animali.
3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai soggetti non vedenti utilizzatori di cani da accompagnamento.

#### **Art. 9 - Museruole e guinzagli**

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 4 ed in particolare su marciapiedi e sedi stradali, gli accompagnatori sono sempre tenuti ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e, se **appartenenti a razze previste dalla O.M. del Ministro della salute del 27/08/2004** e sue eventuali modifiche ed integrazioni, muniti anche di idonea museruola.
2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non deve avere una lunghezza superiore a metri 3 (tre) ovvero, essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 3 (tre) per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone od altri animali.
3. Le caratteristiche dell'accompagnatore devono essere adeguate alla taglia del cane.

#### **Art. 10 –Aree riservate**

1. Saranno istituiti dal Regolamento Comunale per l'utilizzo del verde pubblico e delle aree attrezzate, idonei spazi recintati, provvisti di idonei punti d'acqua ad esclusivo utilizzo dei cani, nei quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani potranno muoversi, correre e giocare liberamente ma senza arrecare danni alle piante e alle strutture presenti. Dei danni che i cani eventualmente arrecati al patrimonio pubblico, rispondono i detentori e, solidalmente, i proprietari.

#### **Art. 11 — Detenzione dei cani all' interno di cortili e di giardini privati**

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari. Inoltre, si deve provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina, oltre alla disinfestazione dei parassiti.

2. E' fatto divieto di detenere i cani in uno spazio non adeguato alle proprie necessità, funzionale alla taglia e alle esigenze biologiche.
  3. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli stessi possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto. Nel caso di utilizzo di cuccia questa dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra, non dovrà essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
  4. E' fatto divieto tenere i cani perennemente all'oscuro o perennemente a luce artificiale ma deve essere garantita l'alternanza del giorno e della notte, salvo il parere motivato e scritto di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e la fine del trattamento.
  5. I cani devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica od una cancellata avente un'altezza adeguata, dal fondo di calpestio, tale da impedire all'animale di sporgersi oltre.
  6. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una robustezza ed una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale
  7. In caso di corti o giardini aperti il cane deve essere tenuto di norma in area appositamente delimitata avente le caratteristiche previste ai precedenti comma 5 e 6. Se è tenuto alla catena, questa deve avere una robustezza ed una misura adeguata atta a garantire un normale movimento all'animale, oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
- Gli animali tenuti a catena (che non può essere inferiore a mt. 3 in orizzontale) devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
8. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
  9. All' interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, sportivo o di ricerca. In ogni caso il cacciatore deve poter, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
  10. Il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile. Il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile provinciale imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.
  11. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 del presente articolo oltre all'applicazione della sanzione amministrativa è fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

## **Art. 12 – Maltrattamento**

1. E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali che contrastino con le vigenti disposizioni di legge.
2. E' fatto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune.
3. E' fatto divieto di addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenza e percosse.
4. E' vietato catturare cani randagi per fini diversi da quello del soccorso immediato. I cani randagi devono essere catturati esclusivamente dal Servizio veterinario dell'azienda ASL competente per territorio. *Per il soccorso di cani feriti è comunque necessaria la presenza di un veterinario.*
5. E' vietato tenere i cani in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se posti all'interno dell'appartamento.

### **Art. 13 – Divieto di Accattonaggio**

1. E' vietato utilizzare cani, cuccioli lattanti o da svezzare, per la pratica dell'accattonaggio. I cani rinvenuti nella suddetta condizione, dopo una prima diffida anche verbale degli organi di vigilanza al proprietario/detentore, saranno **allontanati con ordinanza sindacale a norma dell'art.5.**

### **Art. 14 – Divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio**

1. E' vietato, su tutto il territorio comunale, offrire cani, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo, in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni o altre attività dello spettacolo.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, sarà disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

3. L'affidamento o l'offerta a titolo gratuito di cani da parte di privati dovrà avvenire previa conoscenza degli estremi identificativi e di residenza di chi riceve l'animale.

4. E' consentito alle sole associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) la cessione a titolo gratuito di cani a scopo di adozione.

### **Art.15 – Trasporto**

1. I cani non debbono essere lasciati soli chiusi all'interno di autoveicoli, rimorchi o altri mezzi.

2. Nessun cane deve essere tenuto o trasportato nel baule di quelle autovetture ove lo stesso risulti essere separato dall'abitacolo; tale divieto vale anche nei casi in cui il portellone posteriore sia parzialmente aperto o siano stati installati degli aeratori.

3. E' vietato condurre cani al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo sia sulle aree pubbliche che private.

### **Art. 16 - Particolari situazioni**

1. E' fatto divieto di introdurre cani nei negozi alimentari.

2. E' fatto divieto di introdurre i cani in aree destinate a parco giochi ed in altre aree pubbliche opportunamente segnalate.

3. In tutti gli altri esercizi aperti al pubblico, chi intenda vietare l'ingresso ai cani deve esporre cartello o altro segnale evidenziante il divieto.

4. Il Sindaco, con ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in determinate aree all'uopo segnalate con idonea segnaletica o con altra forma di pubblicità, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.

5. Sono esclusi dalla applicazione del presente articolo i cani accompagnatori di persone non vedenti.

### **Art. 17 — Tutele dall'aggressività esaltata dei cani**

1. Per predeterminate razze canine od incroci con queste, individuate in apposito elenco, si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del Ministero della Salute del 27/08/2004, e sue eventuali modificazioni - integrazioni, in particolare:

a) obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi;

b) divieto di acquistare, possedere, detenere o a qualsiasi titolo accompagnare anche uno solo dei cani indicati da parte dei soggetti specificatamente elencati nell'ordinanza richiamata.

2. Nel caso rubricato alla lettera "a" del comma 1, il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coattivo del cane con trasferimento dello stesso presso il canile provinciale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di 6 mesi.

3. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coattivo del cane con trasferimento dello stesso presso il canile provinciale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

4. L'Ufficio Anagrafe Canina comunica al Corpo di Polizia Locale, almeno ogni 6 mesi, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'ordinanza Ministeriale di cui al comma 1. La Polizia Locale effettuerà periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi ove tali animali sono custoditi.

5. Le sanzioni previste dal presente regolamento sono aumentate di un terzo ogni qualvolta siano relative a razze di cani individuati nell'ordinanza ministeriale prevista al comma 1.

### **Art. 18 – Animali d' affezione**

Le norme del presente Regolamento, in quanto compatibili, si applicano a tutti gli animali dimoranti, anche occasionalmente, sul territorio comunale.

### **Art. 19 – Normativa di rinvio**

1. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nel Regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco ed a quelle dei dirigenti/responsabili di settore approvato in Consiglio Comunale con delibera n° 14 del 21/03/2002.

2. L' Autorità competente, ai sensi del Regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco ed a quelle dei dirigenti/responsabili di settore è individuata nel Dirigente dell'Area Vigilanza.

2. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune di Castelnuovo d/Garda salvo diversamente stabilito da leggi Statali o Regionali per determinate fattispecie.

3. Rimane salvo quanto previsto dal D.P.R. n° 320 del 08/02/1954, dalla Legge n° 218 del 02/06/1988, dalla Legge n° 281 del 14/08/1991, dalla Legge Regionale n° 60 del 28/12/1993, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 27/08/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10/09/2004, dal Codice Civile e da quello Penale.

### **Art. 20 — Norme transitorie**

1. I destinatari del presente Regolamento che risultassero, alla data di approvazione dello stesso, in situazioni non conformi a quanto in esso stabilito, dovranno adeguarvisi entro la data della sua entrata in vigore.

In particolare, i detentori di cani in cortili o giardini od altre aree private all'aperto e coloro che a qualsiasi titolo detengano i cani individuati nell'ordinanza Ministeriale di cui al comma 1 dell'art.17, dovranno adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 5, 6 e 7 dell'art.11, entro il termine indicato, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.

2. Coloro che dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento acquistano o detengono un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 11 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

### **Art. 21 – Sanzioni**

Per le violazioni al presente regolamento fatte salve le specifiche normative in materia nonché le disposizioni di natura penale, visti gli articoli 5 e 128 della Costituzione e l'art. 7bis del D.Lvo n° 267/00, verranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:

- violazione all'art. 2 comma 1 del Regolamento, sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con oblazione in via breve di € 50,00;
- violazione all'art. 8 comma 1 lettera "a" e "b" del Regolamento, sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con oblazione in via breve di € 50,00;
- violazione art. 9 comma 2 del Regolamento, sanzione amministrativa da € 25,00 a € 200,00 con oblazione in via breve di € 50,00;
- violazione art. 10 comma 2 del Regolamento, sanzione amministrativa da € 25,00 a € 200,00 con oblazione in via breve di € 50,00;
- violazione dell'art. 11 commi 5-6-7-8-9 del Regolamento sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 con oblazione in via breve di € 166,67;
- violazione dell'art. 11 comma 10 del Regolamento comunale sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 pari ad € 166,67 e Ordinanza di allontanamento in caso di recidiva;
- violazione art. 13 comma 1 del Regolamento sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con oblazione in via breve di € 50,00;
- violazione art. 14 comma 1 del Regolamento sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 con oblazione in via breve di € 166,67;
- violazione all'art. 15 comma 1 del Regolamento sanzioni amministrative da € 50,00 a € 500,00 con oblazione in via breve di € 100,00;
- violazione dell'art. 15 comma 3 del Regolamento sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con oblazione in via breve di € 50,00;
- violazione art. 16 comma 1 del Regolamento sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 con oblazione in via breve di € 100,00;
- violazione all'art. 16 comma 2 del Regolamento sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 con oblazione in via breve di € 150,00;
- violazione all'art. 16 comma 3 del Regolamento comunale sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con oblazione in via breve di € 50,00;
- violazione all'art. 17 comma 1 lettera "a" del Regolamento comunale sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 con oblazione in via breve di € 150,00;
- violazione all'art. 17 comma 1 lettera "b" del Regolamento comunale sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 con oblazione in via breve di € 166,67.

### **Art. 22 — Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal \_\_/\_\_/2006.



## Prontuario violazioni

Articolo violato	Norma Specifica	Sanzione Accessoria	Riferimenti Legislativi	Sanzione Edittale (minimo e massimo)		Pagamento in misura ridotta entro 60gg	Autorità competente a ricevere il rapporto
2/1	Omessa custodia sul territorio comunale di animali non pericolosi		Art.21 Regolamento comunale	€ 25,00	€ 500,00	€ 50,00	Sindaco
2/1	Omessa custodia sul territorio comunale di animali pericolosi		Art. 672 C.P.	€ 25,00	€ 258,00	€ 50,00	Prefetto
6/1	Omessa registrazione anagrafe canina entro i termini prescritti		Legge n°281 del 14/08/91 Legge Regionale n°60 del 28/12/1993		€ 77,00	€ 25,67	Relazione da inviare al Direttore Generale ASL
6/2	Mancata effettuazione tatuaggio a seguito di iscrizione	Tatuazione immediata	Legge n° 281/91 Art.5/3		€ 51,00	€ 17,00	Direttore generale A.S.L
7/1	Omessa denuncia smarrimento/morte o cessione di cani entro i termini prescritti		Legge Regionale N°60 del 28/12/1993		€ 77,00	€ 25,67	Direttore generale A.S.L.
7/3	Animale vagante incustodito (abbandono)		Art.5 comma 1 L.281/91	€ 154,00	€ 516,00	€ 172,00	Direttore USL
8/1 lett.a	Accompagnamento di cani senza avere strumenti per raccolta deiezioni		Art. 21 Regolamento Comunale	€ 25,00	€ 500,00	€ 50,00	Sindaco
8/1 lett.b	Mancata raccolta deiezioni canine	Pulizia dei luoghi	Art. 21 Regolamento Comunale	€ 25,00	€ 500,00	€ 50,00	Sindaco
8/1 lett.c	Deposito feci fuori dagli appositi contenitori		Regolamento rifiuti urbani art. 12/2°	€ 30,00	€ 300,00	€ 60,00	Sindaco
9/1	Conduzione dei cani senza museruola e/o guinzaglio in luogo pubblico	Utilizzo del guinzaglio e/o della museruola	Art.83com.1 lett.c)e d) D.P.R. 08/02/1954 n°320 Art..6 coma 3 L.02/06/1988 n°218	€ 258,00	€ 1.291,00	€ 430,00	Relazione da inviare alla Regione Veneto
9/2	Guinzaglio non rispondente alle caratteristiche quando usato disgiuntamente dalla museruola	Obbligo del ripristino delle caratteristiche	Art. 21 Regolamento Comunale	€ 25,00	€ 200,00	€ 50,00	Sindaco

10/2	Mancata sorveglianza dell'animale nell'area appositamente destinata		Art. 21 del Regolamento Comunale	€ 25,00	€ 200,00	€ 50,00	Sindaco
11/1-2-3-4	Maltrattamento di animali		Art. 727 C.P. Articolo rinnovato Legge 189/04	€ 1.000,00	€ 10.000 Arresto fino ad un anno	Non ammesso	Procura della Repubblica Sequestro giudiziario ai sensi art.354 c.p.p
11/5-6-7-8-9	Mancanza di idonea recinzione e/o catena	Obbligo di ripristino della stessa	Art. 21 del Regolamento comunale Ordinanza del Sindaco a tutela della pubblica incolumità	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67	Sindaco
11/10	Detenere un animale che disturba la pubblica o privata quiete	Obbligo di cessazione del disturbo	Art. 21 del Regolamento comunale Ordinanza Sindaco di allontanamento o dell'animale	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67	Sindaco Art. 659 c.p. in caso di rilevante disturbo.
12/2	Abbandono di animali		Art. 727 C.P. Articolo rinnovato dalla Legge 189/04	€ 1.000,00	€ 10.000 Arresto fino ad un anno	Non ammesso	Procura della Repubblica
12/4	Catturare o detenere cani randagi.		Legge n°281 del 14/08/91 Legge Regionale n°60 del 28/12/1993		€ 77,00	€ 25,67	Direttore A.S.L.
12/1-3-	Maltrattamento di animali		Art. 544 ter C.P. Articolo rinnovato dalla Legge 189/04	€ 3.000,00	€ 15.000 Reclusione da tre mesi ad un anno	Non ammesso	Procura della Repubblica Sequestro giudiziale ai sensi art. 354 c.p.p.
13/1	Divieto di accattonaggio	Allontanamento e diffida verbale	Art. 21 del Regolamento comunale	€ 25,00	€ 500,00	€ 50,00	Sindaco
14/1	Divieto di offrire cani in premio, vincita o omaggio	Chiusura o sospensione dell'attività	Art. 21 del Regolamento comunale	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67	Sindaco
15/1	Cani chiusi all'interno di autoveicoli		Art. 21 del Regolamento comunale	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00	Sindaco
15/2	Divieto di trasporto degli animali in particolari condizioni		Art.169/6 e 10 Codice della strada	€ 71,00	€ 286,00	€ 71,00	Ente di appartenenza dell'organo accertatore
15/3	Divieto di condurre, al di fuori della strada, cani al guinzaglio dalla bicicletta o da altro veicolo		Art. 21 del Regolamento Comunale	€ 25,00	€ 500,00	€ 50,00	Sindaco
15/3	Divieto di condurre, sulla strada, cani al guinzaglio dalla bicicletta		Art.182/3 cds	€ 21,00	€ 85,00	€ 21,00	Sindaco

	o da altro veicolo						
16/1	Introduzione dei cani in negozi di generi alimentari.	Allontanamento	Art. 21 del regolamento comunale	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00	Sindaco
16/2	Introdurre cani in aree destinate ai giochi e in aree pubbliche segnalate	Allontanamento	Art. 21 Regolamento comunale	€ 75,00	€ 500,00	€ 150,00	Sindaco
16/3	Gestore o proprietario di esercizio commerciale, non rientrante al comma1, che non affigge cartello	Apposizione cartello	Art. 21 Regolamento Comunale	€ 25,00	€ 500,00	€ 50,00	Sindaco
17/1 lett. "a"	Mancata stipula dell'assicurazione di responsabilità civile	Obbligo di stipula assicurazione Allontanamento coattivo del cane disposto dal Sindaco	Art. 21 del Regolamento comunale	€ 75,00	€ 500,00	€ 150,00	Sindaco
17/1 lett. "b"	Cani posseduti da soggetti per i quali è vietata la detenzione dall'ordinanza Sirchia	Allontanamento coattivo del cane disposto dal Sindaco	Art. 21 del regolamento Comunale	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67	Sindaco
17/5	Aumento sanzioni		Art. 17/5		<b>Le sanzioni del presente Regolamento sono aumentate di un terzo per cani ordinanza Sirchia</b>		